

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

“VINCERE INSIEME”

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "VINCERE INSIEME", con sede in Rieti, via Terenzio Varrone 99.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE.

ART. 2

DELEGAZIONI ED UFFICI

Delegazioni ed Uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3

SCOPI

La Fondazione si propone di promuovere e tutelare i diritti civili, principalmente il diritto previsto all'art.4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, con il perseguimento in via prioritaria di finalità di solidarietà sociale.

La fondazione persegue finalità di sostegno sociale, animazione imprenditoriale, territoriale, culturale e di formazione professionale; persegue, inoltre, finalità socio-sanitario-assistenziali nei confronti delle persone - senza distinzione di sesso, età, contesto familiare, condizioni di salute, lingua, religione, ambiente sociale e culturale

- tese al miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e della comunità di riferimento.

La Fondazione, coerentemente con le proprie finalità, individua, programma e svolge, sia direttamente che indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e/o servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita; la Fondazione, inoltre, intende favorire la crescita imprenditoriale avendo come obiettivo, tra gli altri, l'innovazione tecnologica ed organizzativa sì da favorire un' imprenditorialità di peculiare valore con efficacia sul mercato locale, nazionale ed internazionale.

In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e servizi socio assistenziali con quelli di ambito sanitario e relative alla qualità della vita, della presa in carico dei bisogni, anche in applicazione della programmazione territoriale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.

Nell'impegno di stimolare e valorizzare il potenziale creativo, economico e culturale del territorio, la Fondazione perseguirà, in particolare, i seguenti obiettivi:

- creare e sostenere nuova occupazione per i giovani e meno giovani che vogliono intraprendere delle attività economiche;

- facilitare l'inclusione socio economica, soprattutto delle persone svantaggiate, anche attraverso l'utilizzo del microcredito;

- realizzare e progettare lo sviluppo, la ricerca e la diffusione di progetti e di programmi di microfinanza;

- sviluppare il processo di integrazione socio economica contribuendo alla creazione e all'intensificazione di relazioni interpersonali basate sulla fiducia e sull'impegno reciproco;

- diffondere la cultura dell'innovazione creando un ambiente favorevole alla circolazione di competenze, idee e conoscenze;

- favorire la creazione di imprese innovative o in grado comunque di dare valore aggiunto al territorio tramite la realizzazione e la gestione di un Incubatore d'Impresa;
- affinare i processi di creazione e di diffusione dell'innovazione di prodotto e di processo;
- sperimentare progetti-pilota innovativi e trasferibili, senza limitazioni di aree d'intervento;
- garantire assistenza e stimolo, soprattutto nella fase di avvio delle nuove imprese;
- ricercare specifici rami innovativi;
- promuovere ed erogare, anche direttamente, accanto ai tradizionali servizi di assistenza, pure servizi innovativi e qualificati;
- favorire processi in rete con altri servizi e strutture presenti a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- considerare l'animazione economica come un impegno costante.

Strumentalmente si fa ricorso alla formazione continua e alla relativa promozione nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, anche mediante l'attivazione di corsi, seminari, mostre e convegni.

ART. 4

SERVIZI

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e programmati, appositamente selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione e facendo ricorso prevalentemente alle prestazioni dei soci partecipanti fondatori,

Agli Organi della Fondazione è consentito individuare settori di intervento e di attività che possono essere gestiti in forma diretta.

ART. 5

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo pro-attivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane. Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento e delle sue organizzazioni in tutti i momenti decisionali ed attuativi secondo criteri di pari opportunità e pubblicità applicando continuamente i principi di solidarietà sia orizzontale che verticale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nei settori sopra indicati;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, eccetera;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale,

diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della Fondazione;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali, socio assistenziali e socio sanitarie;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- istituire premi, concorsi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari;

ART.6

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 7

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, anche sotto forma di beni strumentali compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio d'indirizzo posso essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio semprechè in sede di erogazione non siano espressamente destinati al fondo di gestione .

ART. 8

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio e del Fondo di Dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali e Partecipanti Volontari;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 9

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso predisposti dal Consiglio di Gestione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria, a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve du-

rante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 10

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- FONDATORI
- PARTECIPANTI
- SOSTENITORI – DONATORI

FONDATORI

Sono Promotori Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione.

PARTECIPANTI

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto .

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

SOSTENITORI-DONATORI

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori-Donatori, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi;

- con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori-Donatori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato

ART. 11

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di indirizzo decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsto dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I partecipanti sostenitori donatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La perdita della qualificazione di socio comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

ART. 12

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Direttore Generale se previsto;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato tecnico scientifico se nominato.

Tutte le Cariche, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, sono gratuite, ad eccezione del Presidente, nonché del Direttore Generale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Tecnico Scientifico ove previsti. Per il Presidente, come per le altre cariche per cui è previsto, il compenso sarà deliberato dal Consiglio d'Indirizzo.

ART. 13

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di undici membri, in modo che siano rappresentati tutti i soggetti Fondatori e altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Comitato esecutivo.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto;
- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di partecipante ai sensi dell'articolo 10;
- nomina due componenti del Comitato esecutivo;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dal Comitato esecutivo;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- determina la misura del compenso spettante al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché a Direttore Generale ed ai membri del comitato tecnico scientifico ove previsti;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 10;
- eventuali modifiche del presente statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio. aderisca; in cui la stessa aderisca;

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati per il massimo di un altro mandato consecutivo salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Il Consiglio d'Indirizzo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione .

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART.14

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione.

Il membri del Comitato Esecutivo, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Comitato Esecutivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

Il Comitato Esecutivo provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

In particolare il Comitato esecutivo provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

- individuare gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

- elaborare il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;

- approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;

- nominare i Partecipanti Promotori, i Partecipanti Sostenitori e Donatori;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- di predisporre le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione.

- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Per una migliore efficacia nella gestione il Comitato Esecutivo può delegare parte dei

propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica che delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 15

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio d'Indirizzo, resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti i Soci Fondatori Promotori.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale; ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Presiede il Consiglio di indirizzo, il Comitato Esecutivo e l'Assemblea dei Partecipanti; cura, inoltre, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dal Con-

siglio d'Indirizzo e dall'Assemblea dei Partecipanti

Vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente ove nominato.

ART.16

DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio d'indirizzo può nominare il Direttore Generale

Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale, quando nominato, è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione;
- predispone budget previsionali.
- nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici

ART. 17

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

ART. 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di indirizzo

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Comitato esecutivo.

Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio Preventivo e di Rendiconto Economico e Finanziario redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori può essere revocato in qualsiasi momento senza che occorra la giusta causa.

ART. 19

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Consiglio d'indirizzo può nominare un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

ART. 20

CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE

DELLA FONDAZIONE

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I, del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26 e 28.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 23 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o

del Comitato esecutivo sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione di cui all'articolo 25 del codice civile.

ART. 21

SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

ART. 22

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo, il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

ART. 23

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.